REGOLAMENTO (CEE) N. 3483/88 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2241/87 che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca [1], modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, come l'esperienza acquisita dimostra, è necessario rafforzare l'applicazione delle norme di conservazione delle risorse della pesca, migliorando la collaborazione tra gli Stati membri al fine di prevenire uno sfruttamento eccessivo;

considerando che è necessario fare in modo che gli Stati membri ottengano, a loro richiesta, informazioni più rapide e più dettagliate circa gli sbarchi effettuati dai loro pescherecci in un altro Stato membro;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, gli Stati membri determinano le modalità di utilizzazione dei contingenti loro assegnati; che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2241/87 [2] riconosce che gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali di controllo che vanno al di là delle esigenze minime contenute in tale regolamento;

considerando che le suddette modalità e disposizioni nazionali possano comprendere la norma che la pesca nell'ambito di una determinata riserva è subordinata al possesso di una licenza nonché, nel caso vi sia stata inosservanza di una misura di conservazione, l'esigenza che, quando sbarca le catture in un altro Stato membro diverso dallo Stato di immatricolazione, il peschereccio in questione deve avere a bordo un documento rilasciato dallo Stato di immatricolazione attestante che detto Stato ha recentemente ispezionato il peschereccio;

considerando che, fatte salve talune condizioni, si dovrebbe vietare lo sbarco di catture da parte di un peschereccio senza licenza o di un peschereccio che non sia in possesso del necessario attestato;

considerando che lo Stato di sbarco dovrebbe intentare un'azione effettiva in relazione alle infrazioni a detti divieti; che tuttavia in talune circostanze non dovrebbe essere impedito il trasferimento dell'azione effettiva in relazione alle infrazioni dallo Stato membro di sbarco o di trasbordo allo Stato membro di registrazione;

considerando che se uno Stato membro non intenta un'azione effettiva in relazione a dette infrazioni, questo comportamento ridurrà la capacità dello Stato membro di immatricolazione di assicurare il rispetto del regime di conservazione e gestione delle risorse della pesca; che è dunque necessario stabilire che le catture siano conteggiate sul contingente assegnato allo Stato membro di sbarco qualora detto Stato non abbia intentato un'azione effettiva; che detta disposizione dovrebbe essere applicata anche qualora uno Stato membro non abbia intentato un'azione effettiva nei confronti dell'infrazione che consiste a sbarcare delle catture nell'ambito di un contingente per cui la Commissione abbia vietato la pesca;

considerando che è quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2241/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2241/87 è modificato nel modo seguente:

1) è aggiunto l'articolo seguente:

« *Articolo 9 bis*

1. Fatto salvo l'articolo 9, gli Stati membri trasmettono, su richiesta dello Stato membro interessato, informazioni sugli sbarchi o trasbordi effettuati nei propri porti o nelle proprie acque marittime dai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro richiedente o in esso immatricolati e concernenti una riserva o un gruppo di riserve soggette ad un contingente assegnato a tale Stato membro.

Le informazioni riguardano il nome, le lettere e i numeri d'identificazione esterne del peschereccio in questione, le catture della riserva o del gruppo di riserve sbarcate o trasbordate dal peschereccio, nonché la data e il luogo in cui è avvenuto lo sbarco o il trasbordo.

Le informazioni sono fornite entro quattro giorni lavorativi dallo sbarco o dal trasbordo oppure entro un periodo di tempo più lungo precisato dallo Stato membro richiedente.

2. Lo Stato membro d'immatricolazione informa la Commissione in merito a qualsiasi richiesta presentata conformemente al paragrafo 1. Lo Stato membro in cui avviene lo sbarco o il trasbordo trasmette copia delle informazioni alla Commissione al tempo stesso in cui invia le informazioni allo Stato membro d'immatricolazione. »;

2) sono aggiunti gli articoli seguenti:

« *Articolo 11 bis*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di pesca che i pescherecci battenti bandiera

[1] GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
[2] GU n. L 207 del 27. 7. 1987, pag. 1.

o immatricolati in uno Stato membro esercitano nell'ambito di un contingente assegnato a detto Stato membro se lo stesso, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, subordina tali attività di pesca ad un regime di concessione di licenze e :

i) informa la Commissione e gli altri Stati membri del contingente in causa ;

ii) subito dopo aver rilasciato una licenza, comunica alla Commissione e agli altri Stati membri il nome, le lettere e i numeri d'identificazione esterna del peschereccio oggetto della licenza ;

iii) comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri l'eventuale ritiro o sospensione della licenza.

2. È fatto divieto ad un peschereccio di pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare pesce nell'ambito del contingente in questione se non ha ottenuto la licenza di pesca per tale contingente o se la licenza è stata ritirata o sospesa.

Articolo 11 ter

1. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro abbia constatato che un peschereccio battente bandiera di detto Stato o in esso immatricolato non ha rispettato le disposizioni relative alle misure di conservazione o di controllo adottate dalla Comunità o da detto Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83 o dell'articolo 15 del presente regolamento, lo Stato membro in questione può adottare nei confronti del suddetto peschereccio una misura di controllo supplementare in virtù della quale, per un anno al massimo dalla constatazione dell'infrazione, le catture di specie appartenenti ad una riserva o a un gruppo di riserve soggette ad un contingente assegnato a tale Stato membro possono essere sbarcate o trasbordate in un porto o entro le acque marittime di un altro Stato membro o di un paese terzo soltanto se il peschereccio ha a bordo un documento, certificato dallo Stato membro d'immatricolazione, nel quale si attesti che quest'ultimo ha proceduto all'ispezione del peschereccio durante gli ultimi due mesi.

Lo Stato membro d'immatricolazione comunica alla Commissione e agli altri Stati membri il nome, le lettere e i numeri d'identificazione esterna del peschereccio a cui è stata imposta la misura di controllo supplementare suddetta nonché il contingente di cui trattasi.

2. È fatto divieto ad un peschereccio soggetto alla misura di controllo supplementare di cui al paragrafo 1 di sbarcare o trasbordare in un porto o entro le acque marittime di uno Stato membro, diverso dallo Stato membro d'immatricolazione, o di un paese terzo catture soggette al contingente considerato, a meno che il peschereccio non abbia a bordo il documento certificato previsto al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 11 quater

1. Quando le autorità competenti dello Stato membro di sbarco o di trasbordo constatano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma, dell'articolo 11 bis o dell'articolo 11 ter, esse intentano, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, contro il capitano della nave interessata o contro qualsiasi altra persona responsabile, un'azione penale o amministrativa che, secondo le disposizioni pertinenti della legislazione nazionale, potrebbe avere la conseguenza di privare effettivamente i responsabili del profitto economico dell'infrazione oppure di produrre qualsiasi altro risultato proporzionale alla gravità dell'infrazione, scoraggiando così efficacemente le infrazioni ulteriori della stessa natura.

Le disposizioni del primo comma non ostano a che lo Stato membro di sbarco o di trasbordo trasferisca l'azione relativa ad un'infrazione di cui al medesimo comma alle autorità competenti dello Stato membro di immatricolazione, d'intesa con quest'ultimo e sempreché tale trasferimento possa garantire meglio il conseguimento dello scopo perseguito. Ogni trasferimento di questo tipo è notificato alla Commissione dallo Stato membro di sbarco o di trasbordo.

2. Se lo Stato membro di sbarco o di trasbordo non è lo Stato membro di immatricolazione e se le sue autorità competenti non avviano l'azione penale o amministrativa o non trasferiscono l'azione conformemente al paragrafo 1, i quantitativi sbarcati o trasbordati possono essere conteggiati sul contingente assegnato allo Stato membro di sbarco o di trasbordo.

I quantitativi di pesce da conteggiare sul contingente di tale Stato membro sono fissati conformemente alla procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83, previa consultazione da parte della Commissione dei due Stati membri in causa e, nel caso delle infrazioni alle disposizioni dell'articolo 11 bis o dell'articolo 11 ter, a richiesta dello Stato membro di immatricolazione.

Qualora lo Stato membro di sbarco o di trasbordo abbia esaurito il proprio contingente, si applica mutatis mutandis il disposto dell'articolo 11, paragrafo 4 come se i quantitativi di pesce illecitamente sbarcati o trasbordati costituissero la perdita subita dallo Stato membro d'immatricolazione.

Articolo 11 quinquies

Le modalità di applicazione degli articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater sono fissate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. ROUMELIOTIS